



ORDINANZA

N. 30 del 23/10/2024

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE CONTINGIBILI A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E PER IL CONTRASTO E LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 1 NOVEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il D. Lgs. 155/2010 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Considerato che il D. Lgs. 155/2010, relativamente al parametro inquinante PM10, stabilisce il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero (50 µg/mc di aria), pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre) e il valore medio annuale, pari a 40 µg/mc di aria;

Premesso che presso l'abitato di Capannori e presso la vicina città di Lucca sono posizionate centraline di misura della qualità dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM10). Dette centraline fanno parte della rete regionale di monitoraggio e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 228/2023;

Considerato che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

Rilevato che nel corso degli anni scorsi (durante la stagione autunnale/invernale) si sono verificati ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di

aria per il parametro inquinante PM10 (polveri sottili). Detti superamenti sono stati in numero superiore al massimo consentito dal D. Lgs. 155/10, pari a n. 35 nell'anno civile;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9 del 11/2/2010 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*", il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Preso atto della D.G.R.T. n. 228/2023 avente ad oggetto. "L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della L.R. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca

D.G.R. 1182/2015, D.G.R. 814/2016";

Preso atto che nella D.G.R.T. n. 228/2023 è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D. Lgs. 155/2010;

Preso atto della Delib. della G.C. n. 176 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto: "QUALITÀ DELL'ARIA - APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI AZIONE COMUNALE D'AREA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.T. N. 228

DEL 06/03/2023" con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente di cui alla L.R. 09/2010 e alla D.G.R.T. n. 228/2023. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di ridurre il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, del parametro inquinante PM10 (polveri sottili);

Preso atto che il Piano di Azione Comunale (PAC), approvato con Delib. della G.C. n. 176 del 28.12.2023, prevede, per il periodo 1 novembre – 31 marzo, il divieto di effettuare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere. Detta misura non si applica per le aree del territorio comunale poste a quote maggiore di 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile). La misura indicata risulta obbligatoria per il territorio comunale di Montecarlo ai sensi della D.G.R.T. n. 228/2023;

Preso atto del Piano Regionale per la qualità dell'Aria, approvato con D.C.R.T. n. 72/2018, il quale riporta, nella sua parte IV rubricata "Norme tecniche di attuazione", il divieto di abbruciamenti all'aperto nei territori dei Comuni critici per il materiale particolato fine PM10. Detto divieto non si applica per le aree del territorio comunale poste a quote maggiore di 200 metri sul livello del mare;

Preso atto della D.G.R.T. n. 228/2023 ed in particolare dell'allegato 6 alla medesima deliberazione, nel quale è ribadito che i comuni appartenenti all'area di superamento "Piana Lucchese" devono prevedere nel PAC gli interventi contingibili ed urgenti relativamente al materiale particolato fine PM10 e tra questi, obbligatoriamente, il divieto di combustione incontrollata di biomassa derivante tipicamente da sfalci di giardino, potature di alberi, piccoli orti, ecc., nella porzione dei territori comunale posta a quote fino ai 200 m. s.l.m., dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno;

Considerato che, come evidenziato nei risultati dell'indagine PATOS della Regione Toscana e nel quadro conoscitivo del Piano Regionale per la qualità dell'Aria, approvato con D.C.R.T. n. 72/2018, un contributo significativo alle emissioni di polveri sottili in atmosfera è costituito dalla combustione degli scarti vegetali all'aperto;

Considerato che nel territorio comunale le pratiche agricole e di giardinaggio sono per estensione e per tradizione ampiamente diffuse e i loro residui vegetali sono frequentemente oggetto di combustione all'aperto;

Considerato che l'art. 182 del D. Lgs. 152/06 stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del medesimo D. Lgs., effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

Preso atto inoltre della L.R. n. 74 del 10/12/2019, così come modificata dalla L.R. n. 26 del 02/08/2021, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente", con la quale sono dettate, nelle more della modifica del Piano Regionale per la qualità dell'Aria, approvato con D.C.R.T. n. 72/2018, ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti da D. Lgs. 155/10 ai fini della risoluzione delle procedure di infrazioni n. 2014/2147 e n. 2015/2043 relativamente al territorio regionale;

Preso atto che la L.R. n. 74 del 10/12/2019 e s.m.i. stabilisce limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al DM 186/17 nei territori comunali nei quali non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM10) previsto dal D. Lgs. 155/10. Le limitazioni all'uso, ivi incluso il divieto, laddove tali generatori non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento, sono individuate in funzione di specifiche variabili concernenti il sistema di combustione nonché la quota altimetrica del territorio interessato durante il periodo dell'anno critico per la qualità dell'aria;

Atteso che la Delib. G.R.T. n. 228 del 06/03/2023 ha dato attuazione alle disposizioni di cui alla L.R. 74/2019. In particolare tale deliberazione stabilisce, quali interventi di modulo 1:

- il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide). Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- il divieto è vigente dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno nei territori comunali appartenenti all'area di superamento "Piana Lucchese", posti a un'altitudine minore od uguale ai 200 metri s.l.m. in cui non sono rispettati i valori limite relativi al PM10;
- Le limitazioni all'utilizzo si applicano ai generatori di calore che non

rappresentino l'unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi;

Considerato che la Delib. G.R.T. n. 228 del 06/03/2023 individua un ulteriore intervento di modulo 1 per ridurre il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, del parametro inquinante PM10 (polveri sottili), come di seguito indicato:

- limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, negli esercizi commerciali, negli pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico nonché l'obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico;

Considerato che le indicazioni della Delib. G.R.T. n. 228 del 06/03/2023 sono state recepite nel Piano di Azione Comunale (PAC), approvato con Delib. della G.C. n. 2 del 2 gennaio 2024;

Considerato che gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) assegnano ai sindaci la potestà, con propria ordinanza, di ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Preso atto del possibile verificarsi, durante la stagione autunnale/invernale, del superamento del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, per il parametro inquinante PM10 (polveri sottili) rilevato presso le centraline che fanno parte della rete regionale di monitoraggio e che costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 228/2023;

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della L.R. 9/2010, i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico nel periodo compreso tra il 1 novembre 2024 e fino al 31 marzo 2025;

Visto il D. Lgs. 155/2010;

Vista la L.R. 9/2010;

Vista la D.G.R.T. n. 228/2023;

Vista la L.R. 74/19 e s.m.i.;

Vista la Delib. della G.C. n. 2/24

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

Per il periodo temporale compreso tra 1 novembre 2024 e fino al 31 marzo 2025:

1. il divieto di bruciatura all'aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;
2. il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall'applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi;
3. il divieto di superamento del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico;
4. l'obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico.

I divieti di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applicano nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile)

SI RISERVA

la facoltà di adottare successivi provvedimenti qualora le misurazioni della qualità dell'aria ambiente effettuate da ARPAT rilevino ulteriori superamenti dei limiti di inquinamento da PM10 stabiliti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle misure contingibili previste nel vigente Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria e negli altri strumenti normativi vigenti;

DISPONE

- La massima pubblicizzazione delle presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;
- La trasmissione della presente ordinanza alla Regione Toscana, ad ARPAT e all'Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest, al Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Lucca ed al Comando Polizia Municipale di Montecarlo.

Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza e controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari così come previsto nel vigente Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente ;

AVVERTE

- *Che, ai sensi dell'art. 3, IV co L. n.241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della R e pubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;*
- *Che ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di apertura al pubblico;*
- *Che il presente provvedimento è in carico all'Area Gestione del Territorio;*
- *Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;*
- *Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;*

IL SINDACO
Marzia Bassini

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montecarlo ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.